



REGIONE ABRUZZO

*Il Presidente
della Giunta Regionale*

OGGETTO: *DGR n. 513 dell'08.08.2024, modificata dalla DGR n. 166 del 14.03.2025. Conferimento dell'incarico di Responsabile della "Segreteria per l'attuazione del Programma di Governo" del Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale in favore del Dott. Pierpaolo D'Andrea.*

PREMESSO CHE in data 27 marzo 2024 l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello dell'Aquila ha proclamato eletto il dott. Marco Marsilio, quale Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo;

VISTI:

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 - *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, ed in particolare gli art. 14, comma 2, e 27;
- la L.R. della Regione Abruzzo 14.09.1999, n. 77 - *"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"*;

VISTO ALTRESÌ l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 44/2023, come integrato dall'art. 8, comma 3, del D.L. n. 25/2025, a mente del quale *Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'art. 14 del D.Lgs. 165/2001, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale; Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti;*

VISTI INOLTRE:

- la L.R. n. 35/2014 ed in particolare l'art. 26, a mente del quale sono abrogati tutti gli articoli della L.R. 9 maggio 2001, n. 17 - *Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale*, ad eccezione dei commi 3 e 4 dell'art. 8 e del comma 1-bis dell'art. 12, precisando poi al comma 3 che *con proprio atto di organizzazione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale*

disciplina le strutture di supporto agli organi componenti l'esecutivo regionale, nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel corrente bilancio di previsione ... ;

- l'art. 10.1 della L.R. n. 77/1999, rubricato *Conferimento degli incarichi di Dirigente del gabinetto di Presidenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale*, inserito dall' art. 15, comma 2, della L.R. 25 ottobre 2023 n. 46, e poi modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c), della L.R. 10 luglio 2024 n. 11, secondo cui *Presso la Giunta regionale può essere istituito, con specifico provvedimento, il Gabinetto di Presidenza per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione e di supporto all'Organo politico.....;*

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 513 del 08.08.2024, recante “*D.G.R. n. 421 del 15/07/2024 - Istituzione e Disciplina del Gabinetto di Presidenza di cui alla L.R. n. 11/2024. Provvedimenti*”, con cui è stato istituito, presso la Giunta Regionale, il *Gabinetto di Presidenza*, per lo svolgimento di funzioni di diretta collaborazione e di supporto al Presidente della Giunta Regionale, estraneo alle strutture amministrative dell'Ente, nel rispetto del principio di massima separazione tra politica e amministrazione, approvandone la relativa disciplina, e regolamentandone dunque le funzioni, l'organizzazione, i criteri e le modalità di nomina dei responsabili ed infine il limite di spesa assegnato;
- la D.G.R. n. 166 del 14.03.2025, recante “*D.G.R. n. 513 del 08.08.2024 e D.G.R. n. 600 del 30.09.2024 – Precisazioni*”, con la quale si è precisato che *tutte le competenze di amministrazione e gestione eventualmente imputate al Gabinetto della Presidenza con DGR n. 513 del 08.08.2024 sono ricondotte alla Direzione Generale della Regione, che adotterà i relativi provvedimenti, previa condivisione con il Presidente e con il Capo di Gabinetto per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi tutte richiamate*, ribadendo altresì che *il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale è struttura estranea alla macrostruttura amministrativa dell'Ente, è volta a svolgere funzione di supporto e di raccordo con l'amministrazione, fermo restando il divieto di svolgimento di funzioni di amministrazione e gestione, nel rispetto del principio di massima separazione tra politica e amministrazione;*

DATO ATTO che il Gabinetto di Presidenza, di cui ai provvedimenti che precedono, si articola in quattro unità organizzative complesse, denominate “Segreterie”, tra cui la “*Segreteria per l'attuazione del Programma di Governo*”, con sede all'Aquila, cui è assegnata l'unità organizzativa semplice denominata “*Ufficio di Assistenza Specialistica*”, con sede a Pescara; alla suddetta Segreteria è preposto un *Responsabile* di unità organizzativa complessa, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla base di un rapporto strettamente fiduciario;

VISTI in particolare l'art. 4 della Disciplina allegata alla D.G.R. n. 513/2024, contenente i compiti e l'articolazione della Segreteria per l'attuazione del Programma di Governo, il successivo art. 8 in ordine alla nomina del Responsabile della Segreteria, ed al suo trattamento economico, parametrato a quello previsto per i Dirigenti dal vigente CCNL Area Funzioni Locali, ed infine l'art. 9 relativo ai requisiti e capacità richieste;

PRECISATO CHE, tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, l'incarico di cui si verte ha durata temporanea, è pari – al massimo – alla durata del mandato politico del Presidente la Giunta Regionale e cessa automaticamente con la cessazione dell'incarico di quest'ultimo; l'incarico medesimo può essere revocato in qualsiasi momento con le stesse modalità con le quali è stato conferito, su iniziativa del proponente la nomina, ed ha termine, anche antecedentemente alla scadenza contrattuale prestabilita, in caso di cessazione dall'incarico, per qualunque ragione, del Presidente della Giunta Regionale; inoltre, l'incarico ha carattere di esclusività ed è incompatibile con qualsiasi diversa attività professionale, pubblica o privata, applicandosi ad esso il regime di incompatibilità previsto per il pubblico impiego;

RILEVATO dunque che:

- le strutture dei componenti l'Esecutivo Regionale si configurano come strutture particolari, estranee a quelle amministrative dell'Ente, volte a svolgere funzione di supporto e di raccordo con l'amministrazione;
- a tali strutture può essere assegnato personale assunto con contratto a tempo determinato scelto, sulla base di un rapporto fiduciario, tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti prescritti e di capacità adeguate alle funzioni da svolgere;

VISTE:

- la nota prot. n. 201833/25 con la quale il Presidente della Giunta Regionale chiede di attivare la procedura per l'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa complessa di cui all'art. 4 del citato Disciplinare, denominata "*Segreteria per l'attuazione del Programma di Governo*" (sede di L'Aquila), ricompresa nell'ambito del Gabinetto di Presidenza, al dott. Pierpaolo D'Andrea, ivi attestando che il dott. Pierpaolo D'Andrea, oltre al titolo di studio richiesto, è in possesso di *capacità, esperienza e professionalità adeguati alle funzioni da svolgere, avendo riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate*, e ciò sulla scorta del curriculum alla stessa allegato, nonché in possesso della *necessaria affidabilità sotto il profilo etico*, evidenziando in proposito che il medesimo è portatore di esperienza specificatamente rivolta alle attività della struttura, di capacità organizzative maturate anche in precedenti percorsi di complessità adeguata, di particolare competenza derivanti da pregresse esperienze istituzionali e politiche;

ACQUISITE inoltre, con nota assunta al prot. n. 214543/25, le dichiarazioni rese dal dott. Pierpaolo D'Andrea e le verifiche istruttorie funzionali al conferimento dell'incarico di che trattasi, concluse con esito positivo, come da modello di cui alla nota prot. n° RA/479434/22 dell'8.11.2022 circa l'assenza di cause ostative, ai sensi della normativa applicabile in materia, ivi allegato;

RITENUTO di conferire al dott. Pierpaolo D'Andrea l'incarico di Responsabile della *Segreteria per l'attuazione del Programma di Governo* presso il Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale, affidandogli i compiti e le funzioni di pertinenza previste dall'art. 4 della "*Disciplina del Gabinetto di Presidenza*", allegata alla suddetta D.G.R. 513/2024, con esclusione delle competenze eventualmente ricondotte alla Direzione Generale giusta D.G.R. n. 166/2025;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Disciplina del Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale, il trattamento economico onnicomprensivo dei Responsabili delle unità organizzative complesse, denominate "Segreterie", è parametrato a quello previsto per i Dirigenti dal vigente Contratto Collettivo dei Dirigenti Area Funzioni Locali, ed in particolare è costituito dallo stipendio tabellare corrispondente alla qualifica dirigenziale e da un'indennità di posizione che – in considerazione della complessità della struttura, delle funzioni e delle connesse responsabilità di carattere politico istituzionale, e nel rispetto del principio di proporzionalità tra la prestazione richiesta e la retribuzione – viene definita nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dal vigente CCNL dell'Area Dirigenti, dei limiti del budget di spesa di cui al successivo articolo 13 della medesima disciplina, dei limiti di spesa previsti dalla legislazione statale vigente per l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, oltre che nel rispetto dei principi normativi e giuscontabili in materia;

RICHIAMATA dunque la Determinazione n. DRG/71 del 15.5.2025, avente ad oggetto "*Determinazione del valore economico della retribuzione di posizione del Responsabile dell'unità organizzativa complessa del Gabinetto di Presidenza – "Segreteria per l'attuazione del Programma di Governo*", adottata in attuazione delle succitate previsioni dell'art. 8 del Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 513/2024 e s.m.i., con la quale il valore economico della retribuzione di posizione per il Responsabile della predetta Segreteria è stabilito *nell'importo annuo lordo pari a € 42.000,00 onnicomprensivo, oltre oneri, tenuto conto della complessità della struttura e delle connesse responsabilità di carattere politico istituzionale*;

ATTESO CHE gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento gravano sulle disponibilità del capitolo 11215, denominato "*Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta Regionale*";

DATO ATTO CHE, in ragione della natura prettamente fiduciaria della nomina, il Direttore del Dipartimento Risorse sottoscrive il presente provvedimento con esclusivo riferimento alla rispondenza del presente procedimento alla vigente disciplina in materia;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, da intendersi integralmente richiamato nel presente dispositivo, quale sua parte integrante e sostanziale,

1. di nominare il Dott. Pierpaolo D'Andrea quale Responsabile della Segreteria per l'Attuazione del Programma di Governo del Gabinetto di Presidenza di cui alla D.G.R. n. 513 dell'8.8.2024 e s.m.i., come modificata dalla D.G.R. n. 166 del 14.03.2025;
2. di affidare allo stesso tutti i compiti e le funzioni di cui all'art. 4 della "Disciplina del Gabinetto di Presidenza", allegato A della suddetta D.G.R. 513/2024, con esclusione delle competenze eventualmente ricondotte alla Direzione Generale giusta D.G.R. n. 166/2025;
3. di dare atto che:
 - ✓ il presente incarico avrà decorrenza, ad ogni effetto, dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, subordinatamente all'acquisizione del

provvedimento di collocamento in aspettativa del Dott. D'Andrea, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 44/2023, come integrato dall'art. 8, comma 3, del D.L. n. 25/2025;

- ✓ tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, l'incarico ha durata temporanea ed è pari – al massimo – alla durata del mandato politico del Presidente la Giunta Regionale e cessa automaticamente con la cessazione dell'incarico di quest'ultimo;
 - ✓ l'incarico medesimo può essere revocato in qualsiasi momento con le stesse modalità con le quali è stato conferito, su iniziativa del proponente la nomina, ed ha termine, anche antecedentemente alla scadenza contrattuale prestabilita, in caso di cessazione dall'incarico, per qualunque ragione, del Presidente della Giunta Regionale;
 - ✓ l'incarico ha carattere di esclusività ed è incompatibile con qualsiasi diversa attività professionale, pubblica o privata; ad esso si applica il regime di incompatibilità previsto per il pubblico impiego;
 - ✓ il trattamento economico spettante è definito dall'art. 8, comma 5, della “Disciplina del Gabinetto di Presidenza”, allegato A della suddetta D.G.R. 513/2024, e quantificato, relativamente all'indennità di posizione, dalla Determinazione n. DRG/71 del 15.5.2025 della Direzione Generale;
 - ✓ alla spesa derivante dal presente atto si farà fronte con lo stanziamento previsto nel capitolo di spesa 11215 denominato “Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta Regionale”, demandando al competente Servizio Personale i conseguenti adempimenti;
4. di disporre la notifica del presente decreto all'interessato, al Dipartimento Risorse - Servizio Personale e Servizio Organizzazione;
 5. di disporre, altresì, la pubblicazione sul BURAT del presente decreto

Il Direttore del Dipartimento Risorse
(*dott. Fabrizio Giannangeli*)

Il Presidente della Giunta Regionale
(*Dott. Marco Marsilio*)